ar. 1187/2011 R G.

TRIBUNALE DI MACERATA


il Giudice, a scioglimento della riserva assunta,

pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da La sul nel confronti di Evolto ad ottenere la immediata riattivazione dell'utenza domestica di gas naturale per uso promiscito al medesimo intestata, interrotta per mancato pagamento della fattura n. 20080511 relativa al periodo febbraio – maggio 2008 (per Euro 10.424,16) e della fattura n. M100153498 (per Euro 6.190,63) con scadenza al 2.4.2010, che recano la suo dire-importi esorbitanti rispetto a quelli normalmente fatturati ed ai consumi stimati, evidentemente frutto di un errato conteggio di parte del somministrante, che pretende il versamento in unica soluzione e senza possibilità di

r levato, in via preliminare, che scopo oblettivo della misura cautelare alipica e quello di assicurare provvicoriamente gli effetti della sentenza di merito -sempre che oltre il fumus si rivvisi il fondato il more di un pregudizio imminente edi frebarable per il diritto azionato nelle more della tuteia ordinaria- sicché deve sussistere una tretta relazione tra gli effetti della futura decisione di merito edi i rontenuto del provvedimento d'urgenza, anche a regulto della riforma introdotta con il D.L. il 35/2005 convento con prodificationi nella il in 30/2005, por cui la strumentalità e solo attenuata, persistendo quinti la inteessità, inche rispetto a crovvedimenti caute ari di natura totalmente anticipatoria, di un'esatta indicazione della domanda di merito in quanto funzionale alla verifica del fumus, che va parametrato alla situazione soggettiva che il ricorrente si attribuisce ed alte modalità con cui intende tutelaria;

considerato che, pur a voler prospettare benché non chiaramente indicata- un'azione di accertamento in ordine alla sussistenza del diritto ad ottenere il ripristino della fornitura, oltre che di condanna al risarcimento di cutti i danni subiti e subendi, la stessa non risulta volta alla riparazione in forma specifica, intesa quale ripristino della situazione preesistente, il ché induce ad escludere il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta (volta al ripristino immediato della regolare erogazione del servizio), che deve sempre commisurarsi all'ipotetico provvedimento definitivo, cui in tal caso non appare funzionale, in quanto non ne anticipa in alcun modo gli effetti,

rilevato a fortiori che, pur essendo in astratto ravvisabile la privazione di un servizio essentiale nell'ipotesi di interruzione della fornitura di gas naturale ad uso domestico, nun può ritenersi contraria a buona fede al sensi degli artt. 1460 e 1565 c.c. anche in relazione a specifica clausola contrattuale, la sospensione della fornitura nella specie operata a fronte dell'inadempienza peraltro non contestata- del ricorrente, che ha sottoscritto il contratto per la fornitura di gas "uso cottura" e non ha proceduto alla rettifica di tale dichiarazione nel corso del rapporto, pur avendo fatto un uso promiscuo della fornitura stessa, ed ha omesso il pagamento delle fatture per l'importo di Euro 16.650,03 che, all'esito delle verifiche tecniche effettuate sul misuratore di gas, è risultato effettivamente rispondente ai consumi ed alle somme fatturate;



ritenuto, infine, che il pregiudizio lamentato ha carattere essenzialmente pecuniario, ben potendo il ricorrente attingere a sistemi alternativi (es. hombole di gas), per quanto più onerosi, per ottenere i medesimi servizi di cui alla tipologia contrattuale in oggetto (fornitura di gas "uso cottura"), sicché appare strettamente connesso alla insufficienza di una semplice futura riparazione pecuniaria del danno, requisito indispensabile al fine di ottenere un provvedimento cautelare d'urgenza e che, tuttavia, difetta nel caso di specie, in quanto l'utente può ottenere in via contrattuale la riattivazione del servizio sanando la morosità e, comunque, il risarcimento del danno pretesamente subito, anche in considerazione della oggettiva possibilità di recupero della somma richiesta, sicché non si ravvisa il periculum in mora;-

ritenuto, in ogni caso, che la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi in gioco

suggeriscano di compensare le spese di lite per ragioni di equità;



Si comunichi.

Macerata, lì 27.8.2011.